

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZIONE 12
SEZ. STACCATA DI SALERNO

riunita con l'intervento dei Signori:

DOVETTO	ROBERTO	PRESIDENTE
IANDOLO	LUIGI	RELATORE
IANNUZZI	ELIO	GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

N° 185/12/05 UDIENZA DEL 13/05/2005 DEPOSITATA IL 19/10/2005
- sull'appello n. 3350/04
depositato il 10/06/2004

- avverso la sentenza N. 56104/2003

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino

proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

controparte:

BPM COSTRUZIONI SRL

AMM. BERTINETTI LUIGI E PARADISO DONATO

C.DA TRAVE 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE03000125 IRPEG + ILOR 1996
AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE03000126 IRPEG + ILOR 1997
AVVISO DI RETTIFICA PARZIALE n.600190/02 I.V.A. 1997

Svolgimento del processo

Giusta autorizzazione D.R. Campania prot. 18354/2004 del 31 maggio 2004, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, con atto depositato in data 10 giugno 2004, ha proposto appello avverso la sentenza n. 56 del 24 aprile/5 maggio 2003 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sez. N, che ebbe ad accogliere, previa riunione, i ricorsi proposti dalla BPM Costruzioni S.r.l., con sede in Ariano Irpino (c.f.: 01999990649) avverso gli avvisi di accertamento n. RE 03000125 per irpeg ed ilor anno 1996, n. RE 03000126 per irpeg ed ilor anno 1997 e n. RE 600190 per iva anno 1999. All'uopo deduce di aver assolto l'onere di adeguata motivazione dell'atto impugnato; di aver fondato i suoi atti su dati e notizie raccolti attraverso i poteri istruttori di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973. Conclude per la riforma della impugnata sentenza e la conferma della pretesa tributaria. Con atto depositato in data 21 ottobre 2004, si costituisce parte appellata e propone appello incidentale per sostenere che gli atti impugnati si fondano su dichiarazioni di terzi all'Ispettorato del Lavoro successivamente rettificata innanzi al Tribunale di Ariano Irpino.

All'odierna pubblica udienza di discussione, la Commissione, sentite le parti, all'esito, riserva la causa in decisione.

Motivi della decisione

L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.

L'Agenzia delle Entrate fonda la propria pretesa sul presupposto che, a seguito di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro, sarebbero emerse, a carico della appellata società, delle omissioni di registrazione di retribuzioni e contribuzioni relative ad alcuni dipendenti per un periodo a cavallo degli anni 1996 e 1997; sulla base di tali somme così emerse sono stati ricostruiti maggiori ricavi e corrispettivi non dichiarati per i predetti anni.

Il primo giudice ha motivato la sua decisione di accoglimento dei riuniti ricorsi sul presupposto che il ricorso all'accertamento induttivo è consentito solo in alcuni casi espressamente previsti alla norma (comma 2 dell'art. 39 d.P.R. 600/1973) tra i quali non rientra la mancata registrazione di acquisti per un valore di tre milioni, la mancata risposta ad un questionario ed ancor meno il ricorso a presunzioni non gravi né precise e concordanti, in assenza del conforto di alcuno degli atti di cui al primo comma del sopra richiamato art. 39, ed, infine, in contrasto con le risultanze. Ed in vero, dalla documentazione in atti si rileva che L'Agenzia si è attivata sulla base risultanze del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino che avrebbe accertato la continuazione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti anche dal 16 dicembre 1996 al 3 marzo 1997 in difformità di quanto rilevato nei relativi libri contabili tenuti ai fini retributivi e contributivi.

Sulla sola scorta di tale segnalazione, l'Agenzia - sul presupposto che ai costi non registrati dovessero corrispondere ricavi non dichiarati - ha proceduto all'emissione degli impugnati atti ritenendo sussistenti gli elementi di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 ai fini i.r.pe.g e dell'art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972.

Va, sul punto, rilevato che dalla semplice lettura degli atti degli Ispettori del Lavoro si rileva che la contestazione è stata mossa alla società sulla scorta delle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti dalle quali i detti Ispettori hanno ritenuto di poter elevare verbale di contestazione poi posto dall'Agenzia a base delle sue contestate richieste.

Dalla documentazione in atti, non contestata dall'Agenzia, risulta che i dipendenti ai quali sarebbero state erogate retribuzioni (non sottoposte a contribuzione) non registrate hanno reso dichiarazione in sede di controversia innanzi alla Tribunale di Ariano Irpino (vedi copia dei verbali di udienza in atti) con le quali non hanno affatto confermato

quanto ritenuto dagli Ispettori del Lavoro; hanno, invece, confermato quanto affermato dalla appellata società in ordine ai tempi di assunzione e di relativo regolare pagamento delle competenze.

Non risulta in atti alcuna denuncia di falsa testimonianza presentata contro i dipendenti a ciò interessati.

Va, infine, rilevato che la segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro è del 27 novembre 1998, i verbali di udienza sono del novembre 2001 mentre solo nel maggio 2002 sono stati notificati gli impugnati avvisi di accertamento. Cosicché risulta di tutta evidenza che l'Agenzia avrebbe ben potuto accertare almeno se l'unica "prova" su cui si fondava la sua presuntiva richiesta era ancora utilizzabile in sede processuale o era (come pare nel caso in esame) venuta meno.

Trattandosi, nella fattispecie in esame, di procedura per sua espressa natura indiziaria (giusta il richiamo dell'art. 39 d.P.R. 600/1973) la produzione di atti precostituiti (quali i verbali da ciascuna delle parti richiamati) non può che essere ammessa a sostegno delle rispettive tesi: è, poi, compito del giudice considerare la relativa valenza probatoria di detti *indizi*.

Sicché il primo giudice ha correttamente considerato non sussistenti le gravi irregolarità che legittimavano il ricorso all'accertamento induttivo giacché l'unica presunta violazione (oltretutto nemmeno accertata dall'Agenzia) non ha trovato riscontro (e l'Agenzia avrebbe dovuto procedere ad una sua preventiva verifica) nella documentazione pubblica (tali sono i verbali di una causa civile) formatasi prima della notificazione degli avvisi di cui è controversia.

L'appello va, pertanto, rigettato perché infondato.

La natura della controversia integra giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese anche di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, sciogliendo la riserva, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, e, per l'effetto, conferma la impugnata decisione.

Compensa le spese anche di questo grado del giudizio.

Così deciso in Salerno, li 13 maggio 2005